

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 -

(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

AMBITO TERRITORIALE C10



Comune di Cancellò ed Arnone



Comune di Carinola



Comune di Castel Volturno



Comune di Falciano del M.



Comune di Mondragone

prot. n. **28414** del **19/06/2017**

Al Responsabile dell'Associazione
"Unity and Friendship"
Signora Tommasi Lucia
Viale dei Bucaneve n. 1
Castel Volturno (CE)

OGGETTO: – Comunità Alloggio per minori " IL CANGURO ";- ubicata in Carinola (CE)- Via Provinciale n. 2. Autorizzazione definitiva al funzionamento.

IL COORDINATORE dell'AMBITO C.10

VISTA la richiesta, a firma della Signora Tommasi Lucia nato a Napoli (NA) il 15/09/1984 residente a Mondragone (CE) Via Gorizia n.7, tendente ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento della Comunità Alloggio per minori di età compresa tra i 13 e 18 anni non disabili fisici, denominata " IL CANGURO "- ubicata in Carinola (CE) Via Provinciale n. 2, acclarata al Protocollo Generale di questo Ente al n. 15633 del 06/04/2017, Legale Rappresentante dell'Associazione "Unity and Friendship" con sede legale in Castel Volturno Viale dei Bucaneve n. 1, Partita Iva 93102590614;

VISTO l'art. 6, comma 2, lettera c), della legge 8 novembre 2000, n. 328 – *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* -, che attribuisce ai Comuni l'esercizio delle funzioni inerenti alla vigilanza e all'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma con l'art. 1 comma 5;

VISTO l'art. 11 della legge n. 328/2000, che stabilisce che l'autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi è rilasciata dai Comuni in conformità ai requisiti stabiliti dalla Legge Regionale, che recepisce ed integra i requisiti minimi stabiliti dallo Stato giusto art. 9, comma 1, lett. c), della medesima legge;

VISTO l'art. 8, comma 3, lett. f), della legge n. 328/2000 che attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma con l'art. 1, comma 5;

VISTO il Regolamento 7 aprile 2014, n. 4 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n° 11 (legge per la dignità e la cittadinanza Sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n°328)" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 107 del 23.04.2014 e pubblicato sul B.U.R.C. n°28 del 28.04.2014, che prescrive nuovi e diversi requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture per anziani, disabili e minori.

VISTO il Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11 del 23 ottobre 2007- adottato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 107 del 23.04.2014, dove vengono riportati i requisiti dei servizi di cui all'art. 3 (comma 2 e 3) del regolamento emanato in data 07/04/2014)

VISTO l'art. 6 del predetto Regolamento, entrato in vigore il 23 aprile 2014, che prevede che per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-

